

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 15 luglio 2025, n. 369
DON NICOLA RESORT SRL (P.Iva 03791260718) – Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento della titolarità da Villa Maria Martinasrl (P.Iva 06945880729) a Don Nicola Resort Srl (P.Iva 03791260718), ai sensi dell'art 9 comma 2 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accreditamento, ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, per il Centro Diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 denominato "Centro Diurno Villa Elisa" ubicato in Foggia (FG) alla Traversa Viale Fortore s.n.c., con dotazione di 30 posti ai fini dell'autorizzazione e 30 posti ai fini dell'accreditamento.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante “*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale*”;

Vista la D.G.R. n. 582 del 30/04/2025 ad oggetto: “*Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”e ss.mm.ii.. Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale.*”

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 013/DIR/2025/00019 del 23/05/2025 di proroga degli incarichi di Direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale al 31/07/2025, in attuazione della D.G.R. n. 582 del 30/04/2025;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta e successiva D.G.R. n. 918 del 27/06/2025 di proroga degli incarichi di Direzione delle Sezioni dei Dipartimento della Giunta regionale al 31/07/2025;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio,

presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto *“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”*, stabilisce:

- all'articolo 8, commi da 1 a 6, che:

“1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.

2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.

5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.

6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa”

- all'articolo 9, commi 1 e 2, che:

“1. L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata alla persona fisica o giuridica, in forma singola o associata, per lo svolgimento di una determinata attività sanitaria o socio-sanitaria mediante un complesso organizzato di beni e/o persone conforme ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento regionale.

2. L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile.”

- all'art 24 commi 1, 3, 4 e 5 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che:

“1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIONIS)

3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata

la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predisponde gli atti consequenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.

4. *Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.*

5. *Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare. 6. Il laboratorio di analisi accreditato può istituire un punto prelievo in una zona carente, come definita dall'articolo 8, comma 7, esclusivamente nel territorio del proprio distretto socio-sanitario ove il laboratorio di analisi ha sede.”*

Con Determinazione Dirigenziale n. 183 del 09/06/2023 questa Sezione confermava l'autorizzazione all'esercizio e rilasciava l'accreditamento CON PRESCRIZIONE, per il centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 denominato “Centro Diurno Villa Elisa” di titolarità della Villa Maria Martina srl (Piva 06945880729) ubicato in Foggia alla Traversa Viale Fortore s.n.c., con dotazione di 30 posti ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento.

Con pec del 01/03/2024, acquisita al protocollo della Regione Puglia n. 111747 del 04/03/2024, il Dipartimento di Prevenzione ASL Foggia con nota prot. 24341 del 01/03/2024 ad oggetto: “*Riscontro prescrizione D.D. n. 183 – Codice CIFRA AOO_183_DIR_2023_00183 – Centro Diurno per soggetti non autosufficienti ‘Villa Elisa’ ubicato in Foggia alla Traversa Viale Ferrovia snc, con dotazione di 30 posti*”, nella quale comunicava che: “*In riferimento alla Determina di cui all'oggetto nella quale vengono riportate alcune carenze organizzative si precisa che in data 21.02.2024 è stata acquisita tutta la documentazione attestante l'ottemperanza a quanto sopra riportato (...)*”

Con pec del 17/05/2024, acquisita al protocollo della Regione Puglia con n. 235837 del medesimo giorno, si richiedeva l'autorizzazione al trasferimento della titolarità del Centro diurno per non autosufficienti “Villa Elisa”, sito in Foggia alla Traversa V.Le Fortore snc. In tale ambito, è stato comunicato che, con atto integrativo relativo alla cessione di ramo d'azienda tra Villa Maria Martina Srl e Don Nicola Resort Srl, il termine per l'avveramento della condizione sospensiva è stato aggiornato al 31/12/2025.

Con nota n. 638259 del 23/12/2024, questa Sezione incaricava il Dipartimento di Prevenzione della Asl Foggia

e il Dipartimento di Prevenzione Asl Bat per la verifica dei requisiti di cui all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento in capo alla Don Nicola Resort srl.

Con pec del 23/04/2025, acquisita al protocollo della Regione Puglia n. 215200 del 24/04/2025, il Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia inviava nota prot. 48822 del 19/04/2025 in cui comunicava che: “(...) **Esprimono Parere Favorevole** Per quanto di competenza al rilascio dell'autorizzazione al trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio dalla società Villa Maria Martina s.r.l. alla Società Don Nicola Resort srl relativa al Centro Diurno per Soggetti non Autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 denominata “Villa Elisa” ubicato in Foggia alla Traversa Viale Fortore s.n.c. con dotazione n. 30 posti ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L.R. n. 9/2017. Responsabile legale: sig. Antonio CANCELLARO (...) Responsabile Sanitario: Dott. Gianfranco COSTANTINO, nato a (...) il 16.12.1955 ed ivi residente (...), laureato in Medicina e Chirurgia in data 18.03.1981 con Specializzazione in Neurologia, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Foggia dal 18.09.1986 al n. 2633”.

Con pec del 10/06/2025, acquisita al protocollo della Regione Puglia n. 310872 del 10/06/2025, il Dipartimento di Prevenzione della Asl BT riscontrava l'incarico conferito da questa Sezione per la verifica dei requisiti di accreditamento in capo alla Don Nicola Resort srl comunicando con nota prot. 46613/25 del 03/06/2025 che: “(...)”

- *Valutata la documentazione trasmessa in data 01.04.2025, 02.04.2025, 15.04.2025, 29.04.2025 e 20.05.2025 dal Legale Rappresentante della Struttura ed acquisita agli atti di questo Ufficio;*
- *Effettuate le verifiche della documentazione inherente i requisiti minimi e specifici previsti dal R.R. n. 16/2019, nonché quella per la verifica dei requisiti della sez. A del R.R. 3/2010, con esito favorevole;*
- *Acquisita la dichiarazione del Legale Rappresentante circa l'impegno “[...] ad effettuare il passaggio dell'organico del Centro Diurno Villa Elisa – Trav. Viale fortore s.n. da Villa Maria Martina srl a Don Nicola Resort srl [...] al momento della formalizzazione da parte della Regione Puglia della voltura, relativa all'Autorizzazione all'esercizio e all'Accreditamento [...]”*
- *Visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 30.05.2025;*

*si esprime **GIUDIZIO FAVOREVOLE**, per quanto di competenza, per il rilascio dell'accreditamento di un **CENTRO DIURNO NON AUTOSUFFICIENTI (R.R. 04/2019)**, con la prescrizione di effettuare il trasferimento del personale in organico da Villa Maria Martina srl a Don Nicola Resort come dichiarato dal Legale Rappresentante.*

Denominazione: Centro Diurno Villa Elisa

Titolare: Don Nicola Resort srl

Legale rappresentante: Cancellaro Antonio

Sede legale: Via Zuretti n. 11 - Foggia

Sede operativa: Via Traversa Fortore snc - Foggia

Attività: Centro diurno non autosufficienti (R.R. 04/2019)

Ricettività: Nr. 30 Posti

Natura Giuridica: Privata

*C.C.N.L. applicato: ***”.*

Inoltre il Dipartimento comunicava che: “il Responsabile Sanitario, della struttura, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 09/2017 e s.m.i.: è il Dr. Costantino Gianfranco nato a (...) il 16.12.1955 residente a (...) laureato in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Siena il 18/03/1981 con Specializzazione in NEUROLOGIA conseguita presso Università degli studi di Siena il 23/10/1985, abilitazione Foggia n. 2632 –18.09.1986.”

Posto quanto sopra si propone di:

- **Rilasciare l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento della titolarità** da Villa Maria Martina srl (P.iva

06945880729), ai sensi dell'art. 9 comma 2 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accreditamento, ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 ss.mm.ii, a:

Titolare: Don Nicola Resort Srl (P.Iva 03791260718)

Rappresentante legale: Cancellaro Antonio

Attività: Centro diurno non autosufficienti RR 4 del 2019

Sede legale: Via Zuretti, 11 – Foggia (FG)

Sede operativa: Traversa V.Le Fortore snc – Foggia (FG)

Denominazione: "Centro Diurno Villa Elisa"

N. posti autorizzati: n. 30

N. posti accreditati: n. 30

Responsabile sanitario: Dr. Costantino Gianfranco nato a (...) il 16.12.1955, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Siena il 18/03/1981, con specializzazione in NEUROLOGIA conseguita presso Università degli Studi di Siena il 23/10/1985, iscritto all'Ordine dei Medici della Prov. Di Foggia al n. 2632.

Con la **PRESCRIZIONE** che:

- il legale rappresentante della Don Nicola Resort Srl entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo, trasmetta la seguente documentazione al Dipartimento di Prevenzione della Asl Foggia:
 - La dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'assenza di cause di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 9 commi 4 e 5 LR n. 9/2017 e di assenza di cause di revoca dell'accreditamento ai sensi degli artt. 20 comma 2 e 26 comma 2 LR n.9/2017. Nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche la dichiarazione di assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva dovrà essere presentata dal titolare, dal legale rappresentante, dagli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per Cento.
 - Elenco nominativo di tutto il personale assunto/incaricato dalla Don Nicola Resort Srl in qualità di soggetto subentrante nella titolarità della struttura con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico, qualifica, tipologia del rapporto, impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo ove richiesta e contratto collettivo applicato;
 - Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
 - Copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nella struttura
 - LUL (Libretto Unico Lavoro) istituito e rendicontato presso l'INAIL ovvero vidimato dai soggetti autorizzati dall'INAIL (art. 39 comma 1) del D.L. 112/2008 convertito con L. 133/20089
 - Comunicazione Unilav aggiornati
 - la dichiarazione di accettazione dell'incarico e sull'insussistenza delle cause di inconfieribilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39 e copia del contratto di lavoro aggiornato del Responsabile Sanitario.
- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl Foggia della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia che in

caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;

- Disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispone gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.

Con la precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Don Nicola Resort Srl è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della Don Nicola Resort Srl è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 6.3, del R.R. n. 4/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*
- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
 indiretto
 neutro
 non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- Rilasciare l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento della titolarità da Villa Maria Martina srl (P.iva 06945880729), ai sensi dell'art. 9 comma 2 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accreditamento, ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 ss.mm.ii, a:

Titolare: Don Nicola Resort Srl (P.Iva 03791260718)

Rappresentante legale: Cancellaro Antonio

Attività: Centro diurno non autosufficienti RR 4 del 2019

Sede legale: Via Zuretti, 11 – Foggia (FG)

Sede operativa: Traversa V.Le Fortore snc – Foggia (FG)

Denominazione: "Centro Diurno Villa Elisa"

N. posti autorizzati: n. 30

N. posti accreditati: n. 30

Responsabile sanitario: Dr. Costantino Gianfranco nato a (...) il 16.12.1955, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Siena il 18/03/1981, con specializzazione in NEUROLOGIA conseguita presso Università degli Studi di Siena il 23/10/1985, iscritto all'Ordine dei Medici della Prov. Di Foggia al n. 2632.

Con la **PRESCRIZIONE** che:

- il legale rappresentante della Don Nicola Resort Srl entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo, trasmetta la seguente documentazione al Dipartimento di Prevenzione della Asl Foggia:

- La dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'assenza di cause di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 9 commi 4 e 5 LR n. 9/2017 e di assenza di cause di revoca dell'accreditamento ai sensi degli artt. 20 comma 2 e 26 comma 2 LR n.9/2017. Nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche la dichiarazione di assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva dovrà essere presentata dal titolare, dal legale rappresentante, dagli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per Cento.
- Elenco nominativo di tutto il personale assunto/incaricato dalla Don Nicola Resort Srl in qualità di soggetto subentrante nella titolarità della struttura con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico, qualifica, tipologia del rapporto, impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo ove richiesta e contratto collettivo applicato;
- Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- Copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nella struttura
- LUL (Libretto Unico Lavoro) istituito e rendicontato presso l'INAIL ovvero vidimato dai soggetti autorizzati dall'INAIL (art. 39 comma 1) del D.L. 112/2008 convertito con L. 133/20089
- Comunicazione Unilav aggiornati
- la dichiarazione di accettazione dell'incarico e sull'insussistenza delle cause di inconfondibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39 e copia del contratto di lavoro aggiornato del Responsabile Sanitario.
- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl Foggia della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia che in caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- Disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispone gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.

Con la precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Don Nicola Resort Srl è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della Don Nicola Resort Srl è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 6.3, del R.R. n. 4/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario".*
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale*

territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;

- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”.*

di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della Don Nicola Resort S.r.l.
don.nicolaresort@legalmail.it
- Al legale rappresentante della Villa Maria Martina S.r.l.
villamariamartina@pec.it
- Al Direttore generale della ASL Foggia
direttoregenerale@mailcert.aslfg.it
- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL Foggia - DSS FOGGIA
dssfoggia@aslfg.it
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bat
dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia;
- b. Sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n .33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);

- f. il presente atto, composto da n.14 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto informa integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo
Andrea Ricco

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro